

DOCUMENTI OCCORRENTI PER LA ISCRIZIONE

ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI

1. Domanda diretta all'Ordine Forense (in prestampato rilasciato dalla Segreteria dell'Ordine al momento dell'iscrizione) in Bollo € 16,00.
2. Autocertificazione di superato esame presso la Corte di Appello;
3. Ricevuta del versamento di € 168,00 – sul c.c. postale n. 8904 intestato a : Concessioni Governative;
4. Ricevuta del versamento di € 52,00 (da effettuarsi tramite bonifico bancario) intestato all'ERSU di Catania (codice ente 76) sul c.c. n. IT85C 02008 16917 000102338237 “Tassa di Abilitazione” c\o Unicredit s.p.a.
5. fotocopia documento d'identità (carta libera);
6. fotocopia del codice fiscale (carta libera);
7. 1 foto;
8. Ricevuta del versamento di euro 285,00 (€ 15,00 tesserino; € 130,00 tassa iscrizione; € 140,00 contributo annuale*) da effettuarsi tramite bonifico bancario sul c.c. n. IT 67 F 03019 16903 000006000526 intestato a Ordine Avvocati Catania;
9. Ricevuta del versamento delle eventuali quote arretrate di iscrizione nel registro dei praticanti abilitati.

N.B. (*) Il pagamento dei successivi contributi annuali si dovrà effettuare entro il 30 aprile di ogni anno mediante Mav, che saranno inviati presso il domicilio legale dell'iscritto.

Successivamente all'iscrizione all'Albo, l'Avvocato dovrà prestare il prescritto giuramento.

SI RICORDA CHE:

- **A partire dall'anno successivo a quello di iscrizione all'Albo degli Avvocati è obbligatorio inviare il mod. 5 alla Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati.**

Per chiarimenti, modalità e termini si consiglia di consultare il sito www.cassaforense.it

- **L. 247/12 Art. 8.**

1. Per poter esercitare la professione, l'avvocato assume dinanzi al consiglio dell'ordine in pubblica seduta l'impegno di osservare i relativi doveri, secondo la formula: «Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento».

- **L. 247/12 Art. 17 co. 8**

Gli iscritti ad albi, elenchi e registri devono comunicare al consiglio dell'ordine ogni variazione dei dati di iscrizione con la massima sollecitudine.

- **L. 247/12 Art. 7 co. 1**

L'avvocato deve iscriversi nell'albo del circondario del tribunale ove ha domicilio professionale, di regola coincidente con il luogo in cui svolge la professione in modo prevalente, come da attestazione scritta da inserire nel fascicolo personale e da cui deve anche risultare se sussistano rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, rilevanti in relazione a quanto previsto dall'articolo 18 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni. Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata dall'iscritto all'ordine, che ne rilascia apposita attestazione. In mancanza, ogni comunicazione del consiglio dell'ordine di appartenenza si intende validamente effettuata presso l'ultimo domicilio comunicato.

- **L. 247/12 Art. 7 co. 3**

L'avvocato che stabilisca uffici al di fuori del circondario del tribunale ove ha domicilio professionale ne dà immediata comunicazione scritta sia all'ordine di iscrizione, sia all'ordine del luogo ove si trova l'ufficio.

- **L. 247/12 Art. 7 co. 6**

La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 costituisce illecito disciplinare.